

N. 2092

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1997

Disposizioni sul collocamento a riposo dei primari ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI. - La difforme interpretazione delle normative che trattano la materia del collocamento a riposo dei primari ospedalieri, in servizio prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha causato gravissime disparità di trattamento in diverse aziende sanitarie del nostro Paese ed una serie infinita di ricorsi agli organi della giustizia amministrativa. Basti pensare che alcuni direttori generali hanno imposto il collocamento a riposo dei primari al compimento del sessantacinquesimo anno d'età, nonostante le richieste di trattenimento in servizio degli interessati mentre, in altre aziende sanitarie, sono stati concessi cumulativamente i benefici delle leggi 10 maggio 1964, n. 336, e 19 febbraio 1991, n. 50, con quelli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che ha dato facoltà a tutto il personale civile dello Stato e degli enti pubblici, su base volontaria, di permanere in servizio oltre i limiti d'età per un periodo massimo di un biennio.

Alcuni primari ospedalieri che ne hanno fatto esplicita richiesta sono stati pertanto trattenuti in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno d'età, al pari dei professori universitari di ruolo, dei magistrati, degli avvocati dello Stato e così via. Quest'ultima interpretazione estensiva ha presupposto la cumulabilità dei benefici di estensione previsti dal decreto legislativo n. 503 del 1992 in aggiunta ai limiti previsti dalle normative allora vigenti sul collocamento a riposo dei primari.

Anche sull'interpretazione dell'articolo 1 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, («i primari che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione») ci sono state interpretazioni difformi. La più accreditata ha seguito gli indirizzi di una circolare del 16 aprile 1991 della Presidenza

del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - secondo la quale la «*voluntas* legislativa», espressa con grande chiarezza nei lavori parlamentari, andava nel senso «di tenere conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato, indipendentemente quindi dalla circostanza che vi fossero - da parte degli interessati - servizi riscattati o da riscattare».

Tale interpretazione appare ancor più condivisibile alla luce di un'attenta rilettura del resoconto stenografico della seduta del 14 febbraio 1991 della 12ª Commissione del Senato, nel quale il senatore Melotto, relatore sul disegno di legge che poi divenne la legge n. 50 del 1991, fa notare che, avendo quasi tutti i medici riscattato gli anni di laurea e di specializzazione, il provvedimento non avrebbe avuto alcun senso se avesse incluso anche gli anni di servizio riscattato.

È certo comunque che alcune interpretazione difformi da quella sopra riportata da parte degli amministratori e degli organi di giustizia amministrativa, frequentemente aditi dagli interessati, rendono quanto mai necessario ed urgente un intervento legislativo di questo Parlamento, anche perchè la circolari dei ministeri competenti che via via si sono susseguite hanno contribuito a confondere le idee ai dirigenti ospedalieri.

Questa proposta intende:

a) mettere chiarezza sulla reale intenzione del legislatore (dedotta dagli atti parlamentari di allora) allorchè ha approvato la legge 19 febbraio 1991, n. 50;

b) seguire la generale tendenza ad innalzare l'età pensionabile per i ben noti problemi economici (*ratio* che ha portato all'emanazione del decreto legislativo n. 503 del 1992);

c) appianare la diseguaglianza tra il ruolo apicale ospedaliero e quello di altri

dirigenti statali (magistrati, professori di ruolo e così via).

La via scelta in questo disegno di legge è quella di consolidare i diritti acquisiti con la legge 10 maggio 1964, n. 336, e il decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627 e, per coloro che non hanno fruito dell'elevazione al settantesimo anno di età previsto dalle due normative sopra riportate (la grande maggioranza dei primari attualmente in servizio), di stabilire un'età pensionabile dei primari ospedalieri compresa tra i 65+2 e i 70+2 anni a seconda del numero di anni di servizio effettivo.

L'indicazione (+2) sta a significare che si è previsto di consentire ai primari stessi, che presentino domanda in tal senso, di fruire dei benefici del decreto legislativo n. 503 del 1992, sempre che occupassero già tale ruolo apicale al momento dell'entrata in vigore di detto decreto legislativo.

Questo provvedimento, mettendo chiarezza sulle età pensionabili dei primari di ruolo

attualmente in servizio, consentirebbe una programmazione più agevole per le direzioni ospedaliere, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, riguardo la dirigenza medica di II livello.

Si tratta di un articolo unico suddiviso in due commi. Nel primo si fornisce una importante specifica all'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, chiarendo che si tratta di anni di servizio effettivamente prestato, esclusi quindi gli anni riscattati. Il secondo comma specifica che la facoltà di permanere in servizio, a richiesta, per altri due anni oltre i limiti previsti dalle varie normative è cumulabile con i benefici acquisiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627, e dalla legge 19 febbraio 1991, n. 50, così come modificata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Agli effetti del trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno dei primari ospedalieri non deve essere tenuto conto degli anni di servizio corrispondenti alle anzianità convenzionali riscattate o da riscattare ma solo agli anni di servizio effettivamente prestati come dipendente.

1-*ter*. I limiti di trattenimento in servizio dei primari ospedalieri oltre il sessantacinquesimo anno d'età, acquisiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627 e della legge 19 febbraio 1991, n. 50, così come modificata dal comma 1 del presente articolo, possono essere cumulati, a richiesta degli interessati, con quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i primari che occupavano tale ruolo al momento dell'entrata in vigore del medesimo decreto n. 503 del 1992».